

[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 02893/2014REG.PROV.COLL.  
N. 04027/2008 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale  
4027 del 2008, proposto da:

Nodari Emilio, rappresentato e difeso  
dagli avv. Maria Teresa Votta, Paolo  
Bonomi, Alessio Petretti, con  
domicilio eletto presso Alessio Petretti  
in Roma, via degli Scipioni, 268/A;

*contro*

Asl della Provincia di Bergamo,  
rappresentato e difeso dagli avv. Paolo  
Berruti, Ettore Tacchini, con domicilio  
eletto presso Paolo Berruti in Roma,  
via Flaminia N. 135;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R.  
LOMBARDIA - SEZ. STACCATA  
DI BRESCIA n. 00255/2007, resa tra  
le parti, concernente ordine  
allontanamento animali

Visti il ricorso in appello e i relativi  
allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio  
di Asl della Provincia di Bergamo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del  
giorno 10 aprile 2014 il Cons. Michele  
Corradino e uditi per le parti gli  
avvocati Petretti e Alfisi su delega di  
Berruti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto  
quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Con la sentenza n. 255/2007, il  
Tribunale Amministrativo Regionale  
per la Lombardia ha rigettato il ricorso,  
proposto dal Sign. Emilio Nodari,  
avverso l'ordinanza 27.05.2004  
n.04/04 (prot. N. U84760), adottata  
dal Dipartimento di prevenzione

veterinario della Asl di Bergamo.

In particolare, con il predetto provvedimento, adottato in seguito alla segnalazione inviata dal Corpo forestale dello Stato, veniva ordinato l'allontanamento immediato, dal compendio immobiliare di proprietà del Nodari, degli animali individuati nell'allegato di cui al provvedimento medesimo, essendo stati riscontrati sia le "cattive condizioni di salute" sia il "più alto degrado igienico sanitario".

La sopra citata decisione è stata impugnata dall'originario ricorrente, il quale ha prospettato il seguente ordine di censure: Violazione dell'art. 50 D. lgs. 267/2000; degli artt. 5 e 7 L.R. 30/1987; degli artt. 1,2,4,11 L.R. 34/1988; dell'art. 8 L.R. 31/1997; Incompetenza dell'Asl; Violazione degli artt. 3,7 e 11 L.241/90; dell'art. 11 L.R. 31/1997; eccesso di potere per illogicità; contraddittorietà e violazione del principio di proporzionalità.

Con memoria, depositata in vista dell'udienza del 10 aprile 2014, l'amministrazione appellata ha chiesto il rigetto del gravame, nonché la

condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di difesa.

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo di ricorso, l'appellante contesta le conclusioni del giudice di prime cure, nella parte in cui lo stesso ha ritenuto che l'Asl fosse competente ad emanare il suddetto provvedimento, sull'assunto che, trattandosi di aspetti igienico sanitari, competente nel caso di specie fosse, invece, il Sindaco.

Ritiene il Collegio che la censura in esame non meriti di essere accolta.

La competenza del Sindaco, quale autorità sanitaria locale ed ufficiale di governo, si radica, infatti, nel caso in cui si debbano affrontare casi "*di emergenze sanitarie o di igiene pubblica*" che interessano la popolazione locale.

In proposito, si deve ricordare come, con l'emanazione del nuovo T.U.E.L. (D. LGS. 267/2000), il legislatore abbia proceduto a disciplinare le funzioni del Sindaco, in materia di interventi di urgenza, fissando due precise ipotesi, al ricorrere delle quali lo stesso è legittimato all'adozione di

ordinanze contingibili ed urgenti e, in particolare: al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini ( art.54) e “*in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica*”.

Orbene, nel caso di specie, si deve escludere la ricorrenza e dell'una e dell'altra ipotesi, costituendo, infatti, l'ordinanza *de qua* null'altro che l'estrinsecazione dei poteri di vigilanza e controllo ( art.2 lett. f, e art. 4 L.r. n. 34/88), i quali consentono all'Asl di adottare provvedimenti di natura cautelare ed interinale al fine di rimuovere situazioni di pericolo immediato, che richiedono un intervento tempestivo.

Con la seconda censura, l'appellante lamenta le conclusioni del giudice di prime cure nella parte in cui lo stesso ha ricondotto il caso in esame nell'alveo delle deroghe all'obbligo di osservanza delle garanzie partecipative, ritenendo, così, sussistenti quelle circostanze di celerità alla cui presenza è dato, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, di derogare all'obbligo di avvio del procedimento.

La censura è rigettata.

Nel caso di specie, ad avviso dell'odierno Collegio, sussistevano, infatti, le esigenze di celerità dell'intervento predette, essendosi reso necessario liberare gli animali dalla situazione di sporcizia e malattia in cui erano costretti a versare dal ricorrente.

Sul punto, infatti, il Collegio non può non tenere conto della duplice circostanza per cui l'Amministrazione sia intervenuta tempestivamente, in seguito alla segnalazione effettuata dal Corpo forestale dello Stato, e per cui la stessa forza di polizia, in occasione del sopralluogo tenutosi il 14 maggio, abbia contestato quanto accertato all'originario ricorrente, odierno appellante.

Non vale, peraltro, ad escludere le ragioni di urgenza predette, il fatto che l'arrivo degli animali fosse risalente nel tempo, ben potendo, infatti, una situazioni d'emergenza concretizzarsi anche *a posteriori*.

Con la terza censura, l'odierno appellante deduce, poi, il vizio di eccesso di potere per carenza di

motivazione, lamentando che il giudicante abbia ritenuto il provvedimento legittimo, pur basandosi lo stesso su presupposti di fatto eccessivamente sintetici ed apodittici.

Ritiene il Collegio di dover, del pari, rigettare la censura in esame.

Come correttamente ritenuto dal TAR, infatti, la motivazione del provvedimento impugnato, seppur formulata in termini eccessivamente sintetici, deve ritenersi legittima.

Ad avviso del Collegio, infatti, risulta di tutta evidenza l'eshaustività della motivazione del provvedimento in quanto l'ordinanza risulta motivata *per relationem* alla nota del Corpo Forestale dello Stato del 17.05.2004, la cui lettura è sufficiente ad illustrare con chiarezza le ragioni dell'ordinanza impugnata.

Il Collegio ritiene, infine, di rigettare anche l'ultima delle censure prospettate dall'appellante.

E', infatti, del tutto inconferente l'argomentazione, addotta dall'appellante, per cui l'intervento dell'Amministrazione sia avvenuto il

giorno seguente ad un serio intervento chirurgico subito dal medesimo Sign. Nodari.

La circostanza che il Sign. Nodari, pensionato, non coniugato, nonché unico soggetto responsabile degli animali, fosse stato ricoverato in Ospedale nei giorni immediatamente precedenti l'intervento dell'Amministrazione non può, infatti, mai e poi mai giustificare la situazione di sporcizia e di criticità delle condizioni, in cui gli animali versavano.

Le predette condizioni, infatti, costituivano aperta violazione del D. LGS. 146/2001, che, nel disciplinare il rapporto tra l'uomo e l'animale, prescrive le condizioni che agli stessi devono essere garantite, *“al fine di rendere più omogeneo l'intervento pubblico nel complesso dello scenario della protezione degli animali da compagnia”*.

Alla luce di tutto quanto sopra riportato, il ricorso deve essere rigettato.

Ritiene il Collegio che, in considerazione della natura della



questione, sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Michele Corradino, Consigliere,

Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Massimiliano Noccelli,

Consigliere

**L'ESTENSORE IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - [giustizia-amministrativa.it](http://giustizia-amministrativa.it)

[Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)